

**Decreto Ministeriale Ministero delle attività produttive
del 17/03/2003**

Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di usorazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto l'art. 11, comma 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che dispone che i modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto, riportati negli allegati F e G del decreto stesso, possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Considerata l'opportunità di disporre l'aggiornamento dei modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto riportati nei sopraccitati allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, anche in relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione della normativa tecnica;

Sentito in qualità di ente energetico l'ENEA;

Sentite le Associazioni di categoria interessate;

Sentito il Comitato Termotecnico Italiano;

Decreta:

Art. 1

Modelli di libretto di centrale e di libretto di impianto

1. A partire dal 1 settembre 2003 gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti rispettivamente di un "libretto di centrale" conforme all'allegato I del presente decreto e di un "libretto di impianto" conforme all'allegato II al presente decreto.

2. Per gli impianti esistenti alla data del 1 settembre 2003 i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, devono essere allegati ai libretti di impianto ed ai libretti di centrale di cui al comma 1 del presente articolo

Art. 2

Allegati

1. Gli allegati F e G al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati I e II al presente decreto

Art. 3

Precisazioni in ordine alla compilazione dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo il comma 11, è inserito il seguente comma:

"11-bis: La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto dovrà essere stampabile su carta".

Art. 4

Disposizione finale

Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 2003.

ALLEGATO I

LIBRETTO DI CENTRALE

**OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI
CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE
SUPERIORE O UGUALE A 35 kW**

(ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N° 412)

(1) Cancellare ciò che non interessa

(2) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA

ALLEGATO I (segue)

(1) Cancellare ciò che non interessa

(2) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA

(1) Cancellare ciò che non interessa

(2) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA

ALLEGATO I (segue)

ALLEGATO I (segue)

ALLEGATO I (segue)

(1) Specificare, ad esempio: acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria calda, olio diatermico

(2) Specificare, ad esempio: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile

ALLEGATO I (segue)

(1) Indicare Sì oppure NO

ALLEGATO I (segue)

ALLEGATO I (segue)

(1) Media di tre misurazioni significative

(2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) Solo per combustibili liquidi

(4) Indicare Sì oppure NO

(5) è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all'incertezza della misura

(6) Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro; l'installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo) in seguito il manutentore oppure l'eventuale terzo responsabile

Note:.....

(1) Media di tre misurazioni significative

(2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) Solo per combustibili liquidi

(4) Indicare Sì oppure NO

(5) è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all'incertezza della misura

(6) Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro; l'installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo) in seguito il manutentore oppure l'eventuale terzo responsabile

Note:.....

ALLEGATO I (segue)

(1) Cancellare ciò che non interessa

ALLEGATO I (segue)

(1) Estremi del Rapporto di controllo che viene consegnato al responsabile dell'impianto e conservato in allegato al libretto

ALLEGATO I (segue)

NOTE

Il Libretto di centrale è obbligatorio per tutti gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale superiore o uguale a 35 kW, sia esistenti che di nuova installazione (art. 11, comma 9, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

E' prescritta l'adozione di un nuovo Libretto di centrale in caso di una nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni)

Il Libretto di centrale deve essere conservato presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni)

La compilazione iniziale (schede 1, 1 bis, 4, 5, 6, 8), comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio dalla ditta installatrice; per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni)

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di centrale, devono essere effettuate da:

- scheda 2, il proprietario o l'amministratore;
- scheda 3, il proprietario o l'amministratore ma firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;
- scheda 7, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;
- scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma
- scheda 10, nel caso di verifica, eseguita dal tecnico incaricato dall'ente locale, sarà lo stesso verificatore incaricato dei controlli dall'ente locale a compilare la scheda;
- scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;
- scheda 12, deve essere compilata dal proprietario o dall'amministratore o dal terzo responsabile (quando esista)

Il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è il proprietario (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni); in caso di edifici amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è l'amministratore (art. 1, comma 1, lettera j, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

Il proprietario (o l'amministratore) può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della Legge 46/90 e, quando richiesto, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 11 comma 3 del DPR 412/93) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nominandolo terzo responsabile (art. 11 commi 1 e 8, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni)

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile ha l'obbligo di consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante il Libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati (art. 11, comma 1, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il Libretto di centrale può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica; in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico

Allegato II

LIBRETTO DI IMPIANTO OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 Kw (ART. 11, COMMA 9, DPR N° 412 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

ALLEGATO II (segue)

(1) Media di tre misurazioni significative

(2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) Solo per combustibili liquidi

(4) Indicare Si oppure NO(5) è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all'incertezza della misura

(6) Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro; l'installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo) in seguito il manutentore oppure l'eventuale terzo responsabile

Note:.....

(1) Media di tre misurazioni significative

(2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) Solo per combustibili liquidi

(4) Indicare Si oppure NO(5) è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all'incertezza della misura

(6) Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro; l'installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo) in seguito il manutentore oppure l'eventuale terzo responsabile

Note:.....

ALLEGATO II (segue)

(1) Indicare il manutentore, oppure terzo responsabile, oppure proprietario, oppure occupante

(2) Indicare le modalità di trasmissione

(3) Cancellare ciò che non interessa

ALLEGATO II (segue)

(1) Estremi del Rapporto di controllo tecnico che viene rilasciato al responsabile dell'impianto e conservato in allegato al libretto

ALLEGATO II (segue)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il Libretto di centrale è obbligatorio per tutti gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale superiore o uguale a 35 kW, sia esistenti che di nuova installazione (art. 11, comma 9, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

E' prescritta l'adozione di un nuovo Libretto di centrale in caso di una nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni)

Il Libretto di centrale deve essere conservato presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni)

La compilazione iniziale (schede 1, 1 bis, 4, 5, 6, 8), comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio dalla ditta installatrice; per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni)

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di centrale, devono essere effettuate da:

- scheda 2, il proprietario o l'amministratore;
- scheda 3, il proprietario o l'amministratore ma firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;
- scheda 7, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;
- scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma
- scheda 10, nel caso di verifica, eseguita dal tecnico incaricato dall'ente locale, sarà lo stesso verificatore incaricato dei controlli dall'ente locale a compilare la scheda;
- scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;
- scheda 12, deve essere compilata dal proprietario o dall'amministratore o dal terzo responsabile (quando esista)

Il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è il proprietario (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni); in caso di edifici amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è l'amministratore (art. 1, comma 1, lettera j, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

Il proprietario (o l'amministratore) può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della Legge 46/90 e, quando richiesto, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 11 comma 3 del DPR 412/93) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nominandolo terzo responsabile (art. 11 commi 1 e 8, DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni)

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile ha l'obbligo di consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante il Libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati (art. 11, comma 1, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il Libretto di centrale può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica; in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico